



Determinazione 12/2015

Definizione della controversia P.i.n.o.XXX /BT Italia S.p.A.

#### IL DIRIGENTE

VISTA la L. 14 novembre 1995, n. 481, *Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*;

VISTA la L. 31 luglio 1997, n. 249, *Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*, in particolare l'art. 1, comma 6, lettera a), n. 14;

VISTO il D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, *Codice delle comunicazioni elettroniche*, in particolare l'art. 84;

VISTA la l.r. 28 ottobre 2003, n. 20, *Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni*;

VISTA la Del. A.G.Com. 173/07/CONS, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti* (d'ora in avanti Regolamento);

VISTA la Del. A.G.Com. 73/11/CONS, *Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori e individuazione delle fattispecie di indennizzo automatico ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lett. g), della legge 14 novembre 1995, n. 481*;

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Regione Lombardia e il Comitato regionale per le comunicazioni della Lombardia in data 16 dicembre 2009, e in particolare l'art. 4, comma 1, lett. e);

VISTA la Del. Co.Re.Com. Lombardia 7 novembre 2013, n. 63, *Approvazione del regolamento interno del Comitato regionale per le Comunicazioni della Lombardia*;

VISTA la Del. dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 30 luglio 2013 n. 180, di conferimento al dott. Massimiliano Della Torre dell'incarico di dirigente dell'Ufficio per il Co.Re.Com.;

VISTA la Del. Co.Re.Com. Lombardia 12 settembre 2013 n. 49, con la quale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, Del. A.G.Com. 173/07/CONS, il Comitato ha delegato al Dirigente dell'Ufficio per il Co.Re.Com. la definizione delle controversie aventi valore non eccedente i 500,00 euro;

VISTA l'istanza presentata in data 4 novembre 2013, con cui P.i.n.o.XXX ha chiesto l'intervento del Co.Re.Com. Lombardia per la definizione della controversia in essere con l'operatore BT Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 14 e ss. del Regolamento;

VISTE le note del 5 novembre 2013 e del 19 dicembre 2013, con le quali il funzionario delegato dal responsabile del procedimento ha comunicato alle parti, ai sensi degli artt. 15 e 16, *Regolamento*, l'avvio del procedimento istruttorio, finalizzato alla definizione della deferita controversia, e ha invitato le parti a presentarsi all'udienza per la discussione della stessa fissata per il 15 gennaio 2014;

VISTO il verbale dell'udienza del 15 gennaio 2014;

VISTI gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

VISTA la proposta del funzionario incaricato dell'istruttoria;

### **Oggetto della controversia e risultanze istruttorie**

Con l'istanza presentata in data 4 novembre 2013, ai sensi degli artt. 14 e ss. Del. A.G.Com. 173/07/Cons, *Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti*, P.i.n.o. XXX ha chiesto di dirimere la controversia con BT Italia s.p.a. avente ad oggetto contestazioni relative a servizi internet/adsl.

#### **1. La posizione dell'istante**

Nell'istanza introduttiva del procedimento, negli scritti difensivi ritualmente depositati e nella documentazione prodotta, l'istante ha dichiarato:

- Di aver ricevuto una comunicazione, datata 26.7.2013, da parte di BT Italia s.p.a., da cui risultava che "a seguito di un disallineamento tecnico verificatosi sui nostri sistemi di fatturazione, in alcune delle fatture

*precedenti non è stato incluso il canone di servizio previsto nell'offerta commerciale. In considerazione di quanto emerso, la informiamo di aver provveduto a correggere l'anomalia e ad allineare la sua posizione amministrativa mediante l'emissione della fattura allegata alla presente. Comprendendo il possibile disagio derivante da quanto sopra, desideriamo confermarle che abbiamo predisposto un piano di rateizzazione dedicato che le consentirà di saldare il corrispettivo dovuto nella modalità più agevole possibile”;*

- Di aver ricevuto, unitamente alla predetta comunicazione, la fattura n. D6493, emessa in data 26.7.2013 con scadenza 30.9.2013, per l'importo di € 2.160,00 oltre iva al 21% a titolo di *“canone mensile internet relativo al servizio VIP ULL 640 opzione silver + adsl periodo di competenza dal 1.7.2008 al 1.7.2013”*;
- Di aver ricevuto un sollecito di pagamento della fattura n. D6493 del 26.7.2013 da parte della Telkom s.p.a.;
- Di aver inviato una raccomandata a/r, datata 25.9.2013, alla Telkom, a cui comunicava di ritenere prescritto almeno fino al 31.12.2012 la richiesta di pagamento avanzata da BT Italia s.p.a., erroneamente formulata;
- Di aver pagato, in data 4.10.2013, la fattura n. D6493 di € 2.613,60 del 26.7.2013 mediante addebito su conto corrente bancario;

Sulla base di tali premesse, P.I.N.O. XXX chiedeva il rimborso integrale dell'importo pari ad € 2.613,60 iva inclusa, relativo alla fattura n. D6493 emessa in data 26.7.2013.

## **2. La posizione dell'operatore**

BT Italia s.p.a. non depositava alcuna memoria e si limitava soltanto a partecipare all'udienza di discussione, formulando una proposta transattiva non accettata da parte dell'utente.

## **3. Motivazione della decisione**

La controversia in esame ha oggetto la contestazione per spese/fatturazioni non giustificate relativamente alla fattura n. D6493 di € 2.613,60 del 26.7.2013, emessa per canoni per il servizio internet/adsl per il periodo complessivo dal 1.7.2008 al 1.7.2013, e pagata in data 4 ottobre 2013 dall'istante.

Preliminarmente, non può non osservarsi che mentre in sede di istanza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione l'istante formulava la richiesta di *“Giustificazione sulla fattura in oggetto”*, in sede di istanza di definizione amministrativa della controversia veniva avanzata la richiesta di *“Rimborso della fattura n. D6493”*.

Ciò posto, è appena il caso di osservare che il canone di abbonamento è una componente essenziale, cioè strutturale, della controprestazione economica a carico dell'utente nel contratto di somministrazione del servizio telefonico.

In ordine al caso in oggetto, risulta incontestato che l'utente abbia sottoscritto con l'operatore BT un contratto di adesione alla proposta commerciale denominata VIP ULL 640 opzione SILVER + ADSL, così come non è oggetto di contestazione che il canone mensile dovesse comprendere sia il canone per i servizi di fonia che per i servizi internet/adsl.

Fermo restando l'orientamento di A.G.Com. in ordine alla fattispecie *de quo* (Dell. A.G.Com. 2/15/CIR - XXX/BT Italia S.p.a. e 13/13/CIR - Autoricambi Ghio/BT Italia s.p.a.), attesa la fondatezza della richiesta del canone di abbonamento, la questione controversa non attiene all'*an*, quanto al *quomodo* ed al *quantum debeat*, con particolare riguardo alla legittimità o meno della fatturazione in un'unica soluzione dei canoni pregressi, riferiti a periodi antecedenti di gran lunga al mese di emissione della fattura, nella specie la n. H202287D6493 del 26 luglio 2013.

In proposito si deve evidenziare che, circa il pagamento del prezzo nel contratto di somministrazione, l'art. 1562 cod. civ. dispone espressamente che *“Nella somministrazione a carattere periodico il prezzo è corrisposto all'atto delle singole prestazioni e in proporzione di ciascuna di esse. Nella somministrazione a carattere continuativo il prezzo è pagato secondo le scadenze d'uso”*.

Pertanto, la pretesa creditoria vantata da BT risulta fondata, atteso che attiene ai crediti maturati nei 5 anni precedenti e quindi non oltre il decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2948, comma 1, n.4, cod. civ.. Tuttavia, non troverebbe idonea giustificazione la fatturazione, in un'unica soluzione, di un importo eccessivamente oneroso, anche in considerazione dell'assenza di qualsivoglia preventiva informativa *favor utentis*, ragion per cui sarebbe ragionevole la rifatturazione, mensilmente, dei canoni pregressi da parte di BT.

Ciò posto, in ordine al presente procedimento amministrativo, non può omettersi altresì di esaminare la legittimazione attiva dell'utente, atteso che a far data dal 23.12.2013 P.I.N.O. XXX risulta definitivamente cancellata dal registro pubblico delle imprese della C.C.I.A.A..

In ordine a tale fattispecie, e ai fini della definizione della stessa, corre l'obbligo di richiamare i principi contenuti nelle *“Linee guida in materia di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, approvati con la Del. A.G.Com. 11 aprile 2013 n. 276/13/CONS secondo cui, nella valutazione della fattispecie sottoposta a definizione, occorre riferirsi ed utilizzare tutte le norme e i principi generali dell'ordinamento.

Per effetto della riforma del diritto societario, introdotta dal D.lgs 6/2003, la norma di riferimento è oggi costituita dall'art. 2495 cod. civ., che contiene la nuova disciplina in tema di cancellazione delle società dal registro delle imprese a mente del quale: *“Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi [...]”*.

Precisamente, la novella disposizione di cui all'art. 2495 cod. civ. ha sensibilmente alterato il rapporto, in precedenza, intercorrente tra l'istituto della cancellazione della società dal registro delle imprese e l'estinzione immediata del soggetto giuridico, esplicitamente affermando l'estinzione societaria quale conseguenza diretta ed immediata della cancellazione dal registro.

Dunque la cancellazione dal registro delle imprese, avvenuta dal 1 gennaio 2004 in poi, comporta *ex lege* l'immediato venir meno del soggetto giuridico, in quanto *“La nuova formulazione dell'articolo 2495 c.c.*

*non ha portata interpretativa ma innovativa*”, così come stabilito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza 22 febbraio 2010 n. 4061.

Sia la Suprema Corte sia i Giudici di merito hanno avviato un percorso di pronunce concordi nell’assegnare efficacia estintiva alla cancellazione dal registro delle imprese della Camera di Commercio.

Difatti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4026/2010, hanno affermato l’efficacia estintiva della cancellazione dal Registro delle Imprese anche per le società di persone, così confermando l’orientamento dettato fin dalle pronunce del 2006, come evidenziato da diverse sentenze quali: Cass. Civ. 30 settembre 2009 n. 21000; Cass. Civ. 15 ottobre 2008 n. 25192; Cass. Civ. 13 novembre 2009 n. 24037.

Da ultimo, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con tre importanti sentenze del 12 marzo 2013, le numero 6070, 6071 e 6072.

Alla luce del quadro normativo e delle interpretazioni fornite dai giudici di legittimità, si può pacificamente affermare che una società cancellata dal registro delle imprese è estinta e dunque non più esistente, tanto vale sia per le società di capitali che per le società di persone in quanto una società cancellata, perché estinta, “è *priva della titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio*”. Dunque, non può intraprendere o subire utilmente alcuna azione giudiziaria, né tantomeno può avanzare pretese o essere utilmente diffidata stragiudizialmente.

A seguito della cancellazione non vi è più alcun patrimonio sociale e diviene impossibile per chiunque agire in nome e per conto della società, essendo automaticamente cessate tutte le cariche e/o qualifiche, ragion per cui una società cancellata dal Registro delle Imprese non ha legittimazione processuale (né attiva, né passiva) e quindi una sentenza emessa in una causa in cui è parte una società non più esistente è una sentenza *inutiliter data*.

Pertanto, non può omettersi di evidenziare che l’evento estintivo “*Vale a determinare il venir meno dello stesso oggetto della giurisdizione, con conseguente cessazione della materia del contendere*” (cfr. Cass. nn. 6588/03 e 2944/97) e sulla domanda proposta da o contro la società che in corso di causa si cancelli dal Registro delle imprese il giudice non può più statuire nel merito.

Alla luce della sentenza 12 marzo 2013 n. 6071 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, inoltre, si precisa che “*E’ ben possibile che la scelta della società di cancellarsi dal registro senza tener conto di una pendenza non ancora definita, ma della quale il liquidatore aveva (o si può ragionevolmente presumere che avesse) contezza sia da intendere come una tacita manifestazione di volontà di rinunciare alla relativa pretesa (si veda, ad esempio, la fattispecie esaminata da Cass. 16 luglio 2010, n. 16758); ciò può postularsi agevolmente quando si tratti, appunto, di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, cui ancora non corrisponda la possibilità d’individuare con sicurezza nel patrimonio sociale un diritto o un bene definito, onde un tal diritto o un tal bene non avrebbero neppure perciò potuto ragionevolmente essere iscritti nell’attivo del bilancio finale di liquidazione. Ad analoghe conclusioni può logicamente pervenirsi nel caso in cui un diritto di credito, oltre che magari controverso, non sia neppure liquido: di modo che solo un’attività ulteriore da parte del liquidatore - per lo più consistente nell’esercizio o nella coltivazione di un’apposita azione giudiziaria - avrebbe potuto condurre a renderlo liquido, in vista del riparto tra i soci*

*dopo il soddisfacimento dei debiti sociali. In una simile situazione la scelta del liquidatore di procedere senz'altro alla cancellazione della società dal registro, senza prima svolgere alcuna attività volta a far accertare il credito o farlo liquidare, può ragionevolmente essere interpretata come un'univoca manifestazione di volontà di rinunciare a quel credito (incerto o comunque illiquido) privilegiando una più rapida conclusione del procedimento estintivo (...). L'aver ricondotto la fattispecie ad un fenomeno successorio consente abbastanza agevolmente di ritenere applicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione della società abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessa era parte, la disposizione dell'art. 110 c.p.c. (come già affermato anche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110). Tale disposizione contempla, infatti, non solo la 'morte' (come tale riferibile unicamente alle persone fisiche), ma altresì qualsiasi 'altra causa' per la quale la parte venga meno, e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzione dell'ente collettivo”.*

Peraltro, in ordine agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, era già intervenuta la stessa Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sent. 22.02.2010, n. 4062) secondo cui le società, anche quelle di persone, si estinguono definitivamente con la cancellazione dal registro delle imprese, per effetto della sopra citata riforma del diritto societario, per cui l'intervenuta cancellazione fa presumere il venir meno della capacità e della legittimazione dell'ente, pur se perdurino rapporti o azioni in cui esso era parte.

Alla luce della richiamata giurisprudenza di legittimità non può omettersi di ritenere che la domanda avanzata da P.I.N.O. XXX sia da archiviare per improcedibilità alla luce della carenza di legittimazione attiva, stante la cancellazione della stessa dal registro delle imprese a far data dal 23 dicembre 2013 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 20, comma 2, *Regolamento in materia di risoluzione della controversie* di cui alla Del. A.G.Com. 173/07/CONS, disporre l'archiviazione del procedimento.

Tutto ciò premesso e considerato,

#### D E T E R M I N A

a definizione della controversia P.i.n.o. XXX/BT Italia s.p.a., l'archiviazione del procedimento di definizione amministrativa della controversia per improcedibilità della domanda, attesa la carenza di legittimazione attiva con riferimento all'istanza di definizione amministrativa della controversia avanzata da P.I.N.O.XXX.

Milano, 10 giugno 2015

Il dirigente  
dott. Massimiliano Della Torre

E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito, come previsto dall'art. 11, comma 4 della Delibera n. 179/03/CSP.

Ai sensi dell'art. 19, comma 3, Delibera A.G.Com. 173/07/CONS, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell'Autorità a norma dell'art. 98, comma 11, D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259.

La presente deliberazione è comunicata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del Co.Re.Com. Lombardia, assolvendo in tal modo ad ogni obbligo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, L. 18 giugno 2009, n. 69, *Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*.

Le parti sono tenute a comunicare a questa Autorità l'avvenuto adempimento alla presente deliberazione entro il termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, e della circolare 11 febbraio 2011, prot. n. 0006817, il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

Ai sensi degli articoli 29, 41 e 119 del medesimo D. Lgs. 104/2010, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta (60) giorni dalla comunicazione dello stesso.

Il dirigente

dott. Massimiliano Della Torre